

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Provincia di Taranto

Progetto per la realizzazione di un edificio
polifunzionale didattico a servizio della nuova
scuola "Piero della Francesca"

Progetto Definitivo/Esecutivo

TAV. N° 06

Elaborati:
Disciplinarae descrittivo e prestazione
degli elementi tecnici-Capitolato Speciale
d'Appalto

Il Progettista

Ing. Cosima

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. CARABOTTO Cosima n° 1929	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industria e Informazione

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Davide FANIGLIULO

Visto del Sindaco

IL SINDACO

Dott. Cosimo Fabbiano

OGGETTO: Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di uno spazio polifunzionale didattico a servizio dell'edificio scolastico materna "Piero della Francesca" comprensorio zona 167 - San Giorgio Jonico (Ta).

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI Capitolato speciale di appalto

IMPORTO: a base d'asta€278.037,11 _____

oneri di sicurezza non sogg.arib.....€ 11.227,66 _____

TOTALE:.....€ 289.264,77 _____

SOMME a disposizione dell'Amm.ne:.....€ 110.735,23 _____

Totale generale.....€ 400.000,00 _____

CATEGORIA: Le opere di cui al presente capitolato speciale annesso alla progettazione definitiva/esecutiva, rientrano nelle seguente categoria: OG 1 – Class. 1 per l'importo di € 259.165,71; – OS 30 per € 15.500,00; OS 3 per € 4.600,00; OS 28 per € 9999,06;

Progettista del Definitivo/Esecutivo/Coord. Sicurezza in fase di progetto:

Dott. Ing. Cosima Carabotto



INDICE

Capitolo I – Oggetto ed ammontare dell'appalto – Designazione, forma e dimensioni delle opere

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 - Sistema di affidamento dei lavori
- Art. 4 - Designazione delle opere dell'appalto
- Art. 5 - Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate
- Art. 6 - Pagamenti
- Art. 7 - Cessione per corrispettivo dell'appalto
- Art. 8 - Interessi per ritardato pagamento
- Art. 9 - Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia
- Art.10 - Revisione dei prezzi

Capitolo II – Norme generali

- Art.11 - Domicilio e comunicazioni all'appaltatore
- Art.12 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

Capitolo III – Contratto

- Art.13 - Affidamento dei lavori
- Art.14 - Stipulazione del contratto
- Art.15 - Documenti del contratto
- Art.16 - I depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfetta esecuzione delle opere
- Art.17 - Subappalto

Capitolo IV – Esecuzione del contratto

- Art.18 - Consegna dei lavori
- Art.19 - Direzione dei lavori

- Art.20 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
- Art.21 - Approvvigionamento dei materiali – Custodia dei cantieri
- Art.22 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art.23 - Rinvenimenti
- Art.24 - Brevetti di invenzione
- Art.25 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
- Art.26 - Perizie di varianti e suppletive
- Art.27 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
- Art.28 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Sospensioni - Proroghe - Penalità
- Art.29 - Premio di accelerazione
- Art.30 - Esecuzione dei lavori di ufficio - Risoluzione del contratto
- Art.31 - Danni di forza maggiore
- Art.32 - Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore
- Art.33 - Anticipazioni all'appaltatore
- Art.34 - Conto finale e collaudo definitivo
- Art.35 - Garanzie sui rischi di esecuzione
- Art.36 - Presa in consegna dell'opera

Capitolo V – Definizione delle controversie

- Art.37 - Contenzioso - Accordo bonario
- Art.38 - Definizione delle controversie

Capitolo VI – Qualità e provenienza del materiale

- Art.39 - Prescrizioni generali - Prove
- Art.40 - Acque
- Art.41 - Sabbia – ghiaia – pietrisco – stabilizzato inerte di cava

Capitolo VII – Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro

- Art.42 - Tracciamenti
- Art.43 - Disponibilità dell'immobile

Art.44 - Conservazione della circolazione – Sgomberi e ripristini

Capitolo VIII – Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Art.45 - Disposizioni generali

Art.46 - Movimenti di materie

Art.47 - Opere diverse

Art.48 - Prestazioni di manodopera in economia

Art.49 - Materiali a piè d'opera, trasporti e noli

Capitolo IX –Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa applicazione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e norme generali per la gestione dei materiali edili.

L'elenco dei prezzi unitari è stato desunto dall'elenco prezzi regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 905del 2017, e viene riportato nella specifica tavola di progetto, nonché integrato con prezzi a corpo specificatamente analizzati per il particolare tipo di intervento da eseguire e per la modestia del cantiere stesso.

Per la gestione dei materiali di lavorazione edile, la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 6 del 06.06.2006.

CAPITOLO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la esecuzione di un contenitore polifunzionale a servizio dell'erigenda scuola materna "Piero della Francesca" con interessamento di parte dell'area di sedime che verrà liberata a seguito della demolizione del vecchio manufatto fatiscente, (opera questa pure contemplata nella presente progettazione), da adibire ad attività ludico-ricreative e culturali didattiche. Il manufatto a realizzarsi, per scelta e volontà dell'Ente Civico precedente, e per uniformità d'intervento con l'erigendo nuovo edificio scolastico, dal momento che andrà ad allocarsi nella medesima area allo scopo individuata dallo strumento urbanistico, avrà le medesime caratteristiche realizzative e cromatiche.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste, (oltre oneri), compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo secondo quanto di seguito indicato, ammonta ad € 289.264,77 inclusi € 11.227,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, (Euro duecentottantanovemiladuecentosessantaquattro/settantasette) come risulta dal seguente riepilogo meglio dettagliato nel relativo quadro economico:

IMPORTO:	a base d'asta	€ 278.037,11	_____
	oneri di sicurezza non sogg.arib.....	€ 11.227,66	_____
	TOTALE:	€ 289.264,77	_____
SOMME a disposizione dell'Amm.ne:	€ 110.735,23	_____
	Totale generale	€ 400.000,00	_____

Totale lavori e forniture a corpo € 289.264,77

Le cifre riportate nel precedente riepilogo sintetico del quadro economico indicano gli importi dei lavori soggetti a ribasso d'asta.



Art. 3

SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Disciplinare prestazionale saranno affidati con il sistema determinato dall'Ente Pubblico, verosimilmente tenendo conto della tempistica disposta dalla Regione Puglia Ente cofinanziatore dell'intervento, contenuta in apposito disciplinare sottoscritto con il Comune di San Giorgio Jonico, e si potrà procedere all'espletamento della gara ponendo a base della stessa, il presente progetto definitivo/esecutivo ai sensi del vigente Codice degli Appalti. La progettazione cui il presente disciplinare – C.S.A. si accompagna, è corredata da uno schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatto con le modalità di cui all'art. 43, nonché del Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto di cui all'art. 100 del D.Lgsvo n. 81/2008.

Art. 4

DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, sono le seguenti:

- Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, relative al risanamento di murature ed orizzontamenti di copertura, con impermeabilizzazione della stessa;
- Rifacimento di intonaci interni ed esterni (anche parziali), tinteggiature;
- Sostituzione di pavimentazioni interne e rivestimenti murari;
- Realizzazione di impianti tecnologici e fornitura in opera di apparecchiature sanitarie;
- Sostituzione di infissi interni ed esterni;
- Implementazione rete internet e potenziamento macchine applicative;
- Opere di finitura varia e di completamento.

Art. 5

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dalle tavole grafiche del presente progetto definitivo/esecutivo, esse contengono i dettagli e le lavorazioni previste, fatte in ogni caso salve eventuali variazioni che vorrà disporre la Stazione Appaltante o l'ufficio di Direzione Lavori.

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

- La demolizione del manufatto esistente (fatiscente) realizzato in maniera tradizionale con strutture portanti in C.A., la bonifica e regolarizzazione dell'area di sedime che verrà parzialmente interessata per la realizzazione del nuovo manufatto polifunzionale, l'apertura degli scavi per la realizzazione della piastra fondale, la realizzazione del nuovo contenitore della superficie complessiva di circa mq. 120,00 con strutture metalliche e pannelli prefabbricati, compresa ogni opera e lavorazione necessaria per rendere pienamente agibile la struttura, esecuzione di lavorazioni e forniture idonee al superamento delle barriere architettoniche, esecuzione di rete di climatizzazione degli ambienti (split caldo/freddo), ed opere connesse per il completo adeguamento e funzionalità degli ambienti, ivi inclusi i presidi di sicurezza antincendio.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della

economia dei lavori, e le eventuali diminuzioni, comunque contenute nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni introdotte dal Decreto correttivo, o dagli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000.

Art. 6
PAGAMENTI

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di Euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.

La redazione degli stati di avanzamento e l'emissione dei certificati di pagamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli correlati del D.P.R n. 207/2010.

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori, dovrà essere emesso il certificato di pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, così come previsto dall'art. del D.P.R. 207/2010 e lo svincolo della cauzione definitiva dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o collaudo, o, comunque, dal momento della presentazione della garanzia stessa.

Art. 7
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le cessioni di crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'Ente appaltante previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Correttivo del 2017, possono essere consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalità e condizioni di cui Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Art. 8
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di acconto non è emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 6 e se i pagamenti delle rate di acconto e di saldo non sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 6 sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale, previa formale richiesta della ditta, fatta salva in ogni caso la effettiva erogazione delle somme da richiedere alla Regione Puglia per la quota parte di cofinanziamento.

Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'adempimento sono dovuti gli interessi moratori, così come fissati annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del c.c.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11 luglio 1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo regionale e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Comunale non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.

Art. 9
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi applicando i principi previsti dal D.P.R. n. 207/2010, ovvero si provvederà in economia diretta con operai del Comune, o con mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, ed ove non si proceda applicando il disposto di cui all'articolo corrispondente del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse annuo al momento vigente.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari all'epoca vigenti per tali prestazioni.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta. Per la mano d'opera il ribasso d'asta verrà applicato solo sul 20% delle tariffe applicate. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi da fornirsi da parte della stessa ditta, la quale, rimane unica responsabile per danni a persone e o cose, in caso di inadeguatezza, pericolosità dell'intervento, imperizia degli operatori posti a disposizione, ecc. ecc., degli stessi attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e per garantire la sicurezza durante l'utilizzo, nonché risultare collaudate ed assicurate.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio ed in condizioni di garantire il massimo della sicurezza durante l'uso. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 10

REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi. Si applicherà in ogni caso il criterio del prezzo chiuso. In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento, potrà essere aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

CAPITOLO II – NORME GENERALI

Art. 11

DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovrà eleggere il domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio della Direzione dei Lavori e, nel caso di impossibilità, presso gli Uffici Comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, aventi sede nello stesso luogo dell'ufficio di direzione lavori. Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Generale.

Art. 12

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Disciplinare Prestazionale - Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, è regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, dai patti e convenzioni sottoscritti con la Prefettura di Taranto, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; e successive modificazioni introdotte dal Decreto Correttivo del 2017, dal D.P.R. n. 207/2010; dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dovrà dichiarare di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori così come sancita dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, D.Lgsvo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e delle prescrizioni di cui ai piani di sicurezza. In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza” degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990;

Quindi tenere indenne e sollevata la Stazione Appaltante da ogni ed eventuale responsabilità in merito.

CAPITOLO III – CONTRATTO

Art. 13

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Disciplinare Prestazionale –Capitolato Speciale d'Appalto, saranno affidati con un sistema di gara pubblica che determinerà in piena autonomia la Stazione Appaltante.

Art. 14

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 10 (dieci) gg. dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'impresa dovrà indicare nella propria documentazione di partecipazione all'appalto, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Disciplinare Prestazionale -Capitolato Speciale e che per eventuali disposizioni contrastanti varranno in ogni caso le condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito,

l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e per la dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione. Le spese di contratto, di registro ed accessorie così come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell'appaltatore. Ove al termine dei lavori dovesse essere accertato un valore maggiore o minore di quello originariamente previsto si applicherà il disposto di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 15 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto e debbono in esso essere richiamati, ai sensi del relativo articolo del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010:

- Il Capitolato Generale;
- Il Disciplinare prestazionale - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Gli elaborati grafico-progettuali (definitivi/esecutivi);
- L'elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Disciplinare e sul Capitolato Speciale, se con esse contrastanti;
- I piani di sicurezza previsti anche dal vigente codice degli appalti;
- Il cronoprogramma.

Art. 16 I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto e, giusta quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni, deve sottostare alle seguenti regole:

1) È fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Per le imprese certificate tale misura è ridotta del 50%.

2) Se prestato a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all' art. 93 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni, dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

3) Prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appaltatore, oltre ai conseguenti risarcimenti o rimborsi, ai sensi della norma appena richiamata e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati se il ribasso concesso in sede di gara, non supera il limite del 10%.

La cauzione definitiva è costituita in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, ai sensi del richiamato art. 93 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni, sarà progressivamente svincolata in corso d'opera, a misura dell'avanzamento lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione, pari al 25% dell'importo iniziale, sarà svincolato al momento di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e la facoltà, per questa Amministrazione, di aggiudicazione dell'appalto o della concessione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione, anche in forma parziale, in tutti i casi previsti dal Regolamento di Attuazione del Codice degli appalti vigente, comunque, in tutte le fattispecie

eventualmente previste dalla normativa in materia di lavori pubblici, vigente nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione, inoltre, può richiedere la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, oppure procedere direttamente alla sua reintegrazione, in caso di inottemperanza dell'appaltatore, rivalendosi sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.

Art. 17 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni introdotte con il Decreto Correttivo del 2017 che sommariamente prevedono:

1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo, da contenere in ogni caso entro gli importi previsti dal vigente Codice degli Appalti.

2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono subappaltabili od affidabili in cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del subappalto, come nel caso di cui all'art. 48, del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.

3) Il rispetto delle norme del regolamento generale per quanto riguarda l'entità massima delle opere subappaltabili appartenenti alla categoria prevalente, stabilita nella misura del 30%.

4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo.

5) L'obbligo per l'appaltatore di depositare, presso l'ente appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle opere, il contratto di subappalto e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo al subappaltatore.

6) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nel rispetto della procedura disposta dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giuste le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della legge 55/1990, la possibilità di ulteriore sub-appalto delle opere già subappaltate, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo del D.P.R. n. 207/2010, che consente la subappaltabilità, da parte del subappaltatore, della posa in opera delle strutture, impianti ed opere speciali.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice, né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere, che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate ed, inoltre, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo di importo, singolarmente, pari o inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia pari o inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare. L'affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere punito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Incombe sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti simili, l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa il possesso dell'attestazione SOA, ove necessaria.

CAPITOLO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dal Regolamento di Attuazione del D.P.R. 207/2010 n. 207. Nel caso di recesso dell'appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante, si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 9 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 19

DIREZIONE DEI LAVORI

Per la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione, l'Ente appaltante dovrà conferire specifico incarico professionale, prima della gara, e costituire un ufficio di direzione dei lavori.

Le competenze, le figure professionali, le modalità operative e le responsabilità dei soggetti incaricate sono quelle rilevabili dagli articoli del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

La individuazione dei soggetti titolati a costituire tale ufficio dovrà essere effettuata nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 20

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente, ferma restando la responsabilità diretta, potrà delegare tale funzione ad altro soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalità e degli adempimenti di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 21

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senza altro avviso all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso, detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'appaltatore si deve far carico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h), del capitolato generale di appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, delle spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 22

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere, gli oneri per il trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, diritti all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. per la partecipazione alla gara, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza, entro i limiti derivanti dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 494/96, come successivamente modificato con il D.Lgs. n. 528/99, con il D.Lgsvo n. 81/2008 e succ. mod. ed ii.

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

l) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

m) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000;

n) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

o) la fornitura all'ufficio tecnico LL.PP. dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

p) la fornitura ed installazione di 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

q) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro, in modo da eliminare preventivamente ogni situazione di potenziale pericolo di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

r) ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, così come previsti:

dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655 - 89/656 - 90/269 - 90/270 - 90/394.

dal D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 attuativo della direttiva Comunitaria n. 92/57 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 528 del 19 novembre 1999;

dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994;

dal D.to Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) le spese relative alla pubblicità, da effettuare nei casi in cui, si verificano le seguenti situazioni:

1) l'importo finale dei lavori superiori di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;

2) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato al momento dell'aggiudicazione o dell'affidamento;

3) sentenze e pronunce emesse dagli organi giudicanti che dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, trasmesse all'Osservatorio, qualora l'appaltatore risulti come parte soccombente.

Particolare attenzione dovrà l'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, dagli artt. 3 e 4 del già richiamato D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 ed a tutti gli altri che risultano consequenzialmente legati a tale disposizione.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all'appaltatore con onere totale da parte della stazione appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 che si considerano prevalenti anche per le parti che dovessero con essi risultare contrastanti.

Art. 23

RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all'appaltatore per la particolarità delle operazioni che dovessero essere attivate, così come per la conservazione e le modalità di recupero, si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 24

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 25

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione lavori — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori e comunque, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Tale programma esecutivo, anche indipendente dal crono programma contenuto in apposita tavola progettuale, che potrà essere integrato e riproposto da parte della ditta e specificatamente

approvato dalla D.L., di cui corrispondente articolo del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 26

PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle sole ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed alla ricorrenza dei motivi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Non sono considerate varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori, delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere inferiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato, fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Per quanto concernente le competenze e le modalità operative per dare attuazione alle varianti od alle perizie suppletive si intenderà applicabile il disposto di cui all'articolo congruente del regolamento di Attuazione e di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 27

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le

maggiori spese di assistenza. Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, ai sensi dell'art. 27 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, ai sensi dell'art. 27 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, dalla direzione lavori.

Art. 28

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITÀ

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 8 mesi (otto mesi) dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale, e comunque entro e non oltre il cronoprogramma fissato dalla Regione Puglia.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni, rispettivamente, degli del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e 24-25 e 26 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del Regolamento OO.PP. approvato con D.P.R. 207/2010. La penale pecuniaria da applicare, nel rispetto del disposto di cui all'art. 22 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, ed entro i limiti di cui aln. 207/2010, è stabilita in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora i ritardi comportino un'applicazione della penale in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà all'avvio delle procedure previste dal Regolamento di attuazione, per la risoluzione del contratto di appalto. Ove l'ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto dall'atto di aggiudicazione, si dovranno attivare le forme di pubblicità previste dalla legge in materia.

Art. 29

PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'ente appaltante si riserva la facoltà, in presenza della necessità di una abbreviazione dei termini di esecuzione dell'opera, di utilizzare l'istituto del premio di accelerazione, così come previsto dall'art. 23 del Capitolato Generale. Il premio sarà commisurato ad un terzo dell'entità dell'ammontare della penale da applicare per il caso della ritardata esecuzione.

Art. 30

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 – All. F) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavori pubblici.

Si farà altresì luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dai rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

- Risoluzione per reati accertati ai sensi del congruente articolo del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi del Regolamento stesso;

• Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo eccedente il quinto dell'appalto, ai sensi delle previsioni dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.

Art. 31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterrà applicabile, per quanto concerne la denuncia, le condizioni previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di cui all'articolo 20 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 32 RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, derivanti dall'inosservanza delle misure contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, o nel piano di sicurezza sostitutivo, di cui al D.Lgs. n. 494/96, D.Lgsvo n. 81/2008 e successive modificazioni, di cui al D.Lgsvo n. 50/2016 e successive modificazioni; il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori si atterrà al rispetto dei compiti e responsabilità, come indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni. L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

— Il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e il piano operativo di sicurezza, al fine di consentire, alle autorità preposte, l'effettuazione delle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della consegna dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il piano sostitutivo o il piano operativo dovranno, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornati di volta in volta e coordinati per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore. Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo. La responsabilità circa il rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo, se previsti, o del piano sostitutivo, da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ognuno nell'ambito delle proprie competenze. L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

— Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i propri subappaltatori, prima della stipula del contratto o della richiesta di subappalto, la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto o della richiesta di subappalto.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del subappalto.

Art. 33

ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

L'anticipazione di cui all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche è regolata dalla suddetta norma e dalle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle previsioni del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010, nel quale sono richiamate anche le modalità di concessione e di recupero, i termini da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato adempimento nei tempi previsti. L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo, pari a quello dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero secondo il cronogramma dei lavori che viene gradualmente diminuita nel corso delle opere (dpr n. 207/2010). L'anticipazione è altresì consentita solo se prevista dal relativo disciplinare regionale di erogazione della somma concessa alla Stazione Appaltante per il cofinanziamento dell'intervento.

Art. 34

CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Si intendono applicabili al collaudo (ovvero al Certificato di Regolare Esecuzione) quanto alla composizione; alla nomina; alle situazioni di incompatibilità; ai compensi spettanti ai collaudatori; al rispetto dei termini; alle modalità di verifica della buona esecuzione dell'opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvedervi in corso d'opera; agli oneri da sostenere per le operazioni di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e della relazione; alla discordanza fra la compatibilità e lo stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da adottare nel caso di accertamento di difetti di esecuzione e di eccedenza rispetto alle opere autorizzate; all'eventuale verbale di accertamento nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati risultati; alle domande che l'appaltatore può inserire nel certificato; alla approvazione degli atti di collaudo anche di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dagli artt. del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 37 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 35

GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenne la Stazione appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, l'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne le amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza dovrà essere stipulata nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito Decreto del Ministero dei LL.PP., l'esecutore dovrà stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo (C.R.E.) assuma carattere definitivo.

Art. 36

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione, da parte dell'Appaltatore all'Appaltante, della cartografia in scala prescritta e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

CAPITOLO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 37

CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, si ritengono applicabili i tempi e le modalità previste dall'art. 205 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni e dal corrispondente articolo del Regolamento n. 207/2010. Per quanto concerne, in particolare, l'accordo bonario, la relativa procedura verrà svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso articolo 205 D.Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza al disposto del Regolamento di attuazione per quanto compatibile.

Art. 38

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all'accordo bonario saranno definite applicando le vigenti norme del Codice degli Appalti e successive modificazioni; degli artt. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. È esclusa la competenza arbitrale; pertanto, secondo quanto precisato dall'art. 34, comma 1, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove è stato stipulato il contratto e, quindi, al Foro di Taranto.

CAPITOLO VI – QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Art. 39

PRESCRIZIONI GENERALI – PROVE

Tutti i materiali in genere occorrenti per la perfetta esecuzione delle opere dovranno provenire da località ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualità in relazione alla natura ed al loro impiego, e regolarmente certificati ove tale requisito sia obbligatorio. L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di lavorazioni previste; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove ritenute necessarie da parte della D.LL.. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi più atti a garantire l'autenticità. L'impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a rimuovere le opere eseguite in contrasto con le

indicazioni, anche verbali, impartite durante l'esecuzione dei lavori da parte della D.LL. In particolare i materiali e le prestazioni previste in progetto esecutivo, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme vigenti. Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 40
ACQUE

L'acqua da impiegare per le lavorazioni, dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, calcaree, saline o colloidali e comunque perfettamente idonea per garantire tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 41
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO – STABILIZZATO INERTE DI CAVA

La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene assortita con diametro massimo da 2 a 5 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari. La ghiaia e lo stabilizzato inerte di cava, devono provenire da cave di prestito locali, ed essere ritenute idonee dalla D.LL. L'accettazione di miscugli naturali non vagliati è riservata alla direzione lavori purché la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti per l'impiego previsto dal progetto esecutivo, del quale il presente capitolato è parte integrante e sostanziale.

CAPITOLO VII – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 42
TRACCIAMENTI

Sarà cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative. Quantunque i tracciamenti siano commissionati dall'amministrazione appaltante e verificati dalla direzione dei lavori, a seguito di determinazione dei principali punti di individuazione. L'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Art. 43
DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto di intervento è da subito disponibile e cantierabile in quanto già di proprietà del Comune di San Giorgio Jonico, pertanto l'Appaltatore non avrà diritto di ottenere né proroghe nel caso che il ritardo nella consegna, né qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente nei casi di avverse condizioni metereologiche che possano impedire la esecuzione dei lavori, o per cause impreviste che la D.LL. ed il R.U.P. dovranno ritenere giustificate e giustificabili.

Art. 44
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE – SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico ove dovesse essere necessario, ed alla sua

sorveglianza. In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, chiedendo a propria cura l'emissione di apposita Ordinanza di chiusura delle strade interessate, al competente comando dei VV.U. locali. Ultimate le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

CAPITOLO VIII – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 45

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata. Le modalità di misurazione da applicare sono quelle precisate dal prezzario regionale delle opere pubbliche per la Regione Puglia, pubblicato sul B.U.R.P. del 2017. L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti. Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo empirico:

a) Lavori in genere da computare a corpo ed in base alle relative percentuali previste.

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 46

OPERE DIVERSE IN GENERE OVE OCCORRENTI

a) muratura

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi, cioè gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sarà valutato a mc per il volume effettivo in opera.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

l) Forniture di apparecchi telematici

La fornitura dei P.C., T.V. ecc. ecc., sarà valutata a corpo come da descrizione contenuta in elenco prezzi progettuale e relativo computo metrico estimativo. L'impresa è responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che s'intende effettuare nei luoghi sopra indicati, sino alla data di definitiva approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà riferimento alle prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

Art. 47

PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non

corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori. Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla base dei listini ufficiali o dei listini delle locali Camere di Commercio, ovvero dedotti sulla base dei correnti prezzi di mercato. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali, del 10% per utili impresa e di una percentuale per le spese relative alla sicurezza. Alla percentuale per spese generali e utili si applicherà il ribasso contrattuale.

Art. 48

MATERIALI A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI

I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con l’incremento per spese generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che l’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;

— alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento;

— alla valutazione delle provviste a piè d’opera che dovessero venir rilevate dall’Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori;

— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per l’esecuzione di lavori in economia diretta.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè d’opera pronti per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli è compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc. ecc.

Progettista

Dott. Ing. Cosima Carabotto